

La forma giuridica delle CER

Il Giugno delle CER

La scelta del soggetto giuridico: aspetti amministrativi e fiscali

8 giugno 2023

Viola Cappelli viola.cappelli asantannapisa.it

















Di cosa parleremo

• CER nel panorama normativo europeo ed italiano

• Caratteristiche rilevanti delle CER per la selezione della forma giuridica

• Forme giuridiche adottabili

• Forme giuridiche <u>non</u> adottabili

















Le CER nel quadro giuridico europeo (I)

Artt. 2(16) e 22 Direttiva 2018/2001

- 1. Orientamento finalistico
 - → Benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera
 - → No realizzazione di profitti finanziari
- 2. Accesso
 - → Partecipazione aperta e volontaria (a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili art. 22, comma 4, lett. f)
 - → In ingresso e in uscita
- 3. Governance
 - → Esercizio dei poteri di controllo solo a membri o soci
 - → Impossibilità di controllo esterno

















Le CER nel quadro giuridico europeo (II)

Attività – art. 22(2) Direttiva 2018/2001

• produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile

• scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalla comunità

• accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica

















Le CER nel quadro giuridico italiano

Art. 31 D.lgs. 199/2021

- Soggetto giuridico autonomo
- Poteri di controllo a membri persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali (anche amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, enti di protezione ambientale)
- Per imprese partecipanti: partecipazione a comunità energetiche NON può costituire attività commerciale e industriale principale
- Partecipazione aperta <u>a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili</u>
- Ampio spazio lasciato all'<u>autonomia privata</u> > scelta della forma giuridica

















La partecipazione delle imprese elettriche

GSE, Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (ARERA, Deliberazione 727/2022/R/EEL; Deliberazione 318/2020/R/EEL)

- codice ATECO prevalente delle imprese partecipanti deve essere diverso dai codici
 - → 35.11.00 (produzione di energia elettrica)
 - → 35.14.00 (commercio di energia elettrica)
 - → Quindi, imprese operanti professionalmente nel settore elettrico non possono partecipare come membri a comunità energetica

















Il contenuto minimo dello statuto delle CER

Art. 32 D.lgs. 199/2021

1. Prevedere il mantenimento dei diritti di clienti finali in capo ai membri delle comunità

2. Prevedere il diritto di recesso (in qualsiasi momento) dei membri dalla comunità

3. Individuare un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa

















Le forme giuridiche adottabili (I)

- Associazione
 - → Assenza di scopo di lucro
 - → Ingresso e uscita dei membri
- Fondazione di partecipazione
 - → Assenza di scopo di lucro
 - → Ingresso e uscita dei membri
- Ente del terzo settore
 - Impresa sociale
 - Associazione di Promozione Sociale



















Le forme giuridiche adottabili (II)

- Società cooperativa
- Società cooperativa consortile
- Società cooperativa di comunità
 - →Scopo mutualistico Possibilità di non perseguire lo scopo lucrativo (mutualità pura) o perseguimento in via secondaria (mutualità spuria)
 - → Soci possono essere persone fisiche, enti di diritto pubblico o privato, consumatori e imprenditori

















Le forme giuridiche non adottabili

- Consorzio
 - → Soci devono essere imprenditori o professionisti
- Società consortile mista
 - → Soci devono essere imprenditori o professionisti
- Società lucrativa
 - → Scopo principale è divisione degli utili
- Società lucrativa benefit
 - → Scopo principale è divisione degli utili

















Associazioni

- Compatibili con i limiti normativi
 - → Assenza di scopo di lucro
 - → Accesso e recesso dei membri (art. 24 c.c.)
 - → Possibilità di svolgere anche attività economica MA in via ancillare e no ripartizione degli utili
 - → Possibilità di dotarsi di personalità giuridica → autonomia patrimoniale
- Vantaggi
 - → Normativa e vincolo «leggeri»
 - per es. PMI e condomini/clienti finali persone fisiche che non vogliono costituire una società

















Fondazioni di partecipazione

- Modello atipico di fondazione
 - → Elemento patrimoniale tipico delle fondazioni
 - → Elemento personale tipico delle associazioni
- Pluralità di fondatori

- Partecipazione attiva alla gestione dell'ente
- Formazione progressiva del patrimonio (dotazione iniziale minima 30.000 €)

















Cooperative

- Art. 2511 c.c.
- Cooperative di comunità, cooperative consortili
- Gestione in comune di un'impresa
- Scopo mutualistico
- Soci possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche
- Anche attività commerciale da cui distribuzione utili, ma limitata e secondaria
- Accesso e recesso dei membri →Art. 2532 c.c. è problematico?

















Enti del terzo settore (I)

D.lgs. 117/2017

- Perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Mediante lo svolgimento, <u>in via esclusiva o principale</u>, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi
- Ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

+

• Principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e sussidiarietà (art. 118 Cost.)

















Enti del terzo settore (II)

- Anche attività diverse da quelle di interesse generale MA \rightarrow devono essere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale
- Vietata la distribuzione degli utili
- Principio della «porta aperta» più forte rispetto ad associazioni non ETS
 → accesso secondo «criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta» (art. 21, d.lgs. 117/2017)
- Impresa sociale
- Associazione di Promozione Sociale

















Enti del terzo settore (III)

Impresa sociale

- Organizzazione privata che esercita in via stabile e principale
 - → Un'attività d'impresa di <u>interesse generale</u>
 - → Senza scopo di lucro e
 - → Per <u>finalità civiche</u>, solidaristiche e di utilità sociale
- Possibilità di attività diverse, secondarie, da cui utili, MA
 - → Devono essere reinvestiti nell'organizzazione
 - → Devono costituire meno del 30% dei ricavi complessivi

Associazione di promozione sociale

- Associazione
- Attività di interesse generale a favore dei propri iscritti
- Si avvalgono prevalentemente del volontariato dei propri associati

















Consorzi e Società Consortili

Consorzi (art. 2602 c.c.)

- Scopo consortile-mutualistico + scopo di lucro che può essere secondario MA
- Solo imprenditori e professionisti (contrasto con il requisito della partecipazione aperta)

Società consortili miste

- Anche soci non imprenditori MA
- Consorziati non imprenditori sono di norma enti di diritto pubblico (contrasto con apertura a clienti civili e vulnerabili)
- Partecipazione consorziati non imprenditori non sembra essere sullo stesso piano di quella dei consorziati imprenditori (contrasto con democraticità)

















Società lucrative

- Produzione di lucro
- Distribuzione utili tra i membri
 - → Scopo primario
 - → Contrasto con obiettivi ambientali, economici e sociali CER

- Società lucrative benefit (?)
 - → Scopo lucrativo coesiste con realizzazione di una o più finalità a beneficio comune MA
 - → Scopo solidaristico <u>non è prevalente</u> (come dovrebbe essere nelle CER)

















Conclusioni

- Caratteristiche strutturali: orientamento finalistico, accesso, governance
- Forme giuridiche adottabili: associazioni, fondazioni, ETS
- Forme giuridiche non adottabili: società lucrative, consorzi, società consortili

• Contenuto minimo dello statuto e soggetti partecipanti













